

Il nuovo Regolamento europeo sugli imballaggi: principali novità e impatti per il settore Food & Beverage

Introduzione

Il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (*Packaging and Packaging Waste Regulation*: di seguito, “**PPWR**”) è entrato in vigore l’11 febbraio 2025 ed è applicabile, in via generale, dal 12 agosto 2026. Trattandosi di un regolamento, la nuova disciplina produce direttamente effetto negli ordinamenti degli Stati membri e sostituirà progressivamente la direttiva 94/62/CE, pur lasciando spazio a numerosi atti delegati e di esecuzione destinati a completarne l’assetto tecnico.

Nel fornire una regolazione d’insieme degli imballaggi, il PPWR è destinato ad avere un impatto notevole sul settore *Food & Beverage*, imponendo di coordinare obiettivi ambientali e requisiti di sicurezza alimentare, incidendo sulla progettazione dei formati, sulla scelta dei materiali, sul contenuto riciclato, sull’etichettatura e, per specifici canali, anche su divieti di monouso, riuso e *refill*.

Con questo *alert* si intende offrire un sintetico quadro delle novità di maggiore rilievo per produttori, importatori, distributori, *retailers* e operatori *HORECA*¹, fornendo al contempo le coordinate temporali entro le quali i principali nuovi obblighi troveranno via via piena applicazione.

Cenni sulle finalità del PPWR e sul calendario attuativo

Con riferimento agli imballaggi, il PPWR segna il passaggio da una disciplina prevalentemente orientata alla gestione dei rifiuti ad una regolamentazione dell’intero ciclo di vita dell’imballaggio.

La disciplina del PPWR si applica a tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell’Unione e a tutti i rifiuti di imballaggio, indipendentemente dal materiale impiegato o dal contesto nel quale l’imballaggio è utilizzato², con l’obiettivo dichiarato di prevenire la produzione di rifiuti, ridurre l’impiego di materie prime vergini e rendere gli imballaggi riciclabili, riutilizzabili o recuperabili secondo criteri armonizzati.

¹ Hotel, Restaurant and Café/Catering.

² Art. 2, PPWR.

Come si accennava, il PPWR è generalmente applicabile dal 12 agosto 2026; tuttavia, esso contiene una serie di previsioni destinate a trovare graduale applicazione secondo una calendarizzazione che viene riassunta di seguito³:

Data	Principali passaggi
12 agosto 2026	Applicazione generale del PPWR; avvio del nuovo quadro di obblighi degli operatori; applicazione delle restrizioni sui PFAS negli imballaggi a contatto con alimenti ⁴ .
12 febbraio 2027	Obbligo, per il <i>take-away HORECA</i> , di consentire l'utilizzo di contenitori portati dal consumatore ⁵ .
12 febbraio 2028	Obblighi di compostabilità per alcuni formati; offerta di un'opzione riutilizzabile nel <i>take-away</i> ⁶ .
Dal 2028/2029	Etichettatura armonizzata della composizione e dei formati riutilizzabili, secondo termini mobili collegati agli atti di esecuzione ⁷ .
1° gennaio 2029	Sistemi di deposito cauzionale e restituzione per determinate bottiglie di plastica e contenitori metallici per bevande fino a tre litri, salve deroghe ⁸ .

³ Le date indicate devono essere lette insieme alle clausole di differimento contenute nelle singole disposizioni.

⁴ Artt 5, par. 5 e 71 PPWR.

⁵ Art. 32, parr. 1 e 2, PPWR.

⁶ Art. 9, par.1, e art. 33, parr. 1- 4, PPWR.

⁷ Art. 12, parr. 1, 2, 6 e 7, PPWR.

⁸ Art. 50, parr. 1–5 e 11, e allegato X, PPWR. L'istituzione dei sistemi di deposito cauzionale e restituzione è funzionale al conseguimento, entro il 1° gennaio 2029, dell'obiettivo del 90% di raccolta differenziata annua per i formati contemplati. Restano ferme le esclusioni merceologiche di cui al par. 4 e le eventuali deroghe nazionali previste dal par. 5.

Data	Principali passaggi
Dal 1° gennaio 2030	Classi di riciclabilità, contenuto riciclato minimo, minimizzazione, limiti allo spazio vuoto, divieti dell'allegato V e primo <i>target</i> di riuso per le bevande ⁹ .

Dal 2035 e 2038	Riciclabilità “su scala” e, dal 2038, accesso al mercato limitato alle classi di riciclabilità A e B ¹⁰ .
-----------------	--

I principali nuovi requisiti applicabili agli imballaggi

1. Riciclabilità e progettazione

Anzitutto, l'art. 6 del PPWR stabilisce il principio secondo cui tutti gli imballaggi immessi sul mercato devono essere riciclabili¹¹.

La piena implementazione di tale previsione dipenderà, tuttavia, dagli atti delegati che definiranno, tra l'altro, i criteri di progettazione per il riciclaggio per le varie categorie di imballaggio. Dal 2030¹², gli imballaggi saranno inseriti nelle classi di prestazione di riciclabilità “A”, “B” o “C” in base alla quota di imballaggio che risulta riciclabile¹³.

⁹ Art. 6, parr. 2, lett. a), 3 e 4, e allegato II, tabella 3; art. 7, parr. 1, 2 e 8; art. 10, parr. 1 e 2, e allegato IV; art. 24, parr. 1–3; art. 25, par. 1, e allegato V; nonché art. 29, par. 6, PPWR. Per i termini mobili relativi alla riciclabilità, al contenuto riciclato e allo spazio vuoto, cfr. rispettivamente art. 6, par. 2, lett. a), art. 7, par. 1, e art. 24, par. 1.

¹⁰ Art. 6, parr. 2, lett. b), 3, 5 e 10, e allegato II, tabella 3, PPWR. Il requisito della riciclabilità su scala si applica dal 1° gennaio 2035 o, per la componente dipendente dagli atti di esecuzione, cinque anni dopo la loro entrata in vigore, se tale data è successiva. Dal 1° gennaio 2038 gli imballaggi devono rientrare nelle classi A o B, fatte salve le deroghe previste, tra cui quella relativa agli imballaggi innovativi di cui all'art. 6, par. 10.

¹¹ Art. 6, parr. 1 e 2, PPWR. Ai fini della disposizione, la riciclabilità presuppone sia la progettazione per il riciclaggio sia, secondo le relative scadenze, la possibilità che l'imballaggio sia raccolto separatamente, selezionato senza compromettere altri flussi di rifiuti e riciclato su scala.

¹² Ovvero, se successivo, dal decorso di 24 mesi dalla data di entrata in vigore, da parte della Commissione Europea, degli atti delegati previsti dal par. 4 dell'art. 6 e destinati a stabilire aspetti tecnici quali i criteri di progettazione per il riciclaggio, le modalità per valutare la prestazione di riciclabilità, ecc.

¹³ La classe A corrisponde al 95% di riciclabilità, la classe B all'80% e la classe C al 70%: cfr. Tabella 3, All. II al PPWR.

Non potranno essere immessi sul mercato imballaggi al di sotto della classe C, vale a dire con una soglia inferiore al 70% di riciclabilità. La classe C, tuttavia, è solo transitoria: dal 2038 saranno ammesse soltanto le classi A e B.

Nella fase transitoria, la valutazione continua tuttavia a basarsi sui requisiti della direttiva 94/62/CE e sui riferimenti tecnici ad oggi applicabili, tra cui la normativa tecnica EN 13430:2004. In attesa dell'adozione dei criteri armonizzati di progettazione per il riciclaggio e delle relative metodologie di valutazione, le imprese possono avviare attività preparatorie, quali la mappatura dei formati e dei materiali utilizzati, la raccolta dei dati tecnici e il monitoraggio degli atti attuativi.

2. Contenuto minimo di materiale riciclato

La seconda novità riguarda il fatto che, dal 2030, ciascuna parte in plastica dell'imballaggio dovrà rispettare percentuali minime di contenuto riciclato da rifiuti plastici post-consumo, calcolate come media per stabilimento produttivo e per anno. Le soglie sono: 30% per gli imballaggi sensibili al contatto¹⁴ realizzati principalmente in PET, esclusi i contenitori monouso per bevande; 10% per gli altri imballaggi sensibili al contatto in plastica; 30% per le bottiglie monouso per bevande; 35% per gli altri imballaggi in plastica. Nel 2040 le percentuali aumenteranno, rispettivamente, al 50%, 25%, 65% e 65%¹⁵.

L'art. 7, par. 5, del PPWR contempla un'ipotesi di deroga per gli imballaggi alimentari per i casi nei quali il contenuto riciclato comporti una minaccia per la salute umana e determini la non conformità al regolamento (CE) n. 1935/2004¹⁶. In tali casi, le disposizioni le soglie minime riassunte sopra non trovano applicazione¹⁷.

¹⁴ Ai sensi dell'art. 3, par. 1, punto 49), PPWR, per «imballaggio sensibile al contatto» si intende l'imballaggio destinato a essere utilizzato per prodotti disciplinati dagli atti dell'Unione espressamente elencati nella disposizione. Per il settore Food & Beverage rilevano, in particolare, gli imballaggi destinati a prodotti soggetti al regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. La nozione adottata dal PPWR è tuttavia più ampia e non coincide esclusivamente con quella di imballaggio alimentare.

¹⁵ Art. 7, parr. 1, 2 e 8, e allegato II, tabella 1, PPWR. Le soglie previste per il 2030 si applicano dal 1° gennaio 2030 o, se successiva, dalla data che cade tre anni dopo l'entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui all'art. 7, par. 8; le soglie previste per il 2040 si applicano dal 1° gennaio 2040.

¹⁶ Si tratta del Regolamento riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (cosiddetti "MOCA").

¹⁷ L'esenzione prevista dall'art. 7, par. 5, lett. a), PPWR opera direttamente, ma il fabbricante deve documentarne i presupposti nella documentazione tecnica. In particolare, per ciascuna parte in plastica che rappresenti almeno il 5% del peso totale dell'unità di imballaggio, devono essere indicati il polimero utilizzato e gli elementi che dimostrino che l'allegato I al Regolamento (UE) 2022/1616 non contempla una tecnologia di riciclaggio idonea per tale polimero e che non è disponibile, su scala industriale, una tecnologia di riciclaggio che consenta di produrlo conformemente ai processi descritti nell'art. 4, par. 3, del medesimo Regolamento."

3. Minimizzazione degli imballaggi

Il PPWR introduce il principio di “minimizzazione” degli imballaggi: dal 1° gennaio 2030, peso e volume dovranno essere ridotti al minimo necessario per assicurare le funzioni dell’imballaggio, applicando i criteri dell’allegato IV del PPWR¹⁸.

Il PPWR non consente che finalità di marketing o di accettazione del prodotto da parte del consumatore giustifichino, da sole, un peso o un volume aggiuntivo dell’imballaggio. Doppie pareti, falsi fondi e strati non necessari, quando siano destinati soltanto ad aumentare il volume percepito del prodotto, non sono pertanto ammessi.

L’art. 10, par. 2, contempla tuttavia due eccezioni circoscritte: (i) gli imballaggi il cui disegno o modello o quelli la cui forma in funzione di marchio avessero protezione prima dell’11 febbraio 2025 laddove l’applicazione dei requisiti di minimizzazione inciderebbe sulla novità o sul carattere individuale del design oppure sulla capacità distintiva del marchio; e (ii) gli imballaggi di prodotti o bevande che beneficiano di un’indicazione geografica protetta dal diritto dell’Unione o che rientrano in uno dei regimi di qualità richiamati dalla disposizione¹⁹.

Per gli imballaggi multipli, quelli per il trasporto e quelli per il commercio elettronico, è previsto un rapporto massimo del 50% di spazio vuoto, applicabile dal 1° gennaio 2030²⁰. Nel calcolo sono compresi anche gli spazi occupati dai materiali di riempimento.

Inoltre, entro il 12 febbraio 2028, gli operatori che riempiono imballaggi per la vendita devono ridurre lo spazio vuoto al minimo necessario a garantirne la funzionalità e la capacità di proteggere il prodotto. Per gli alimenti soggetti ad assestamento durante il trasporto o per i quali sia necessario uno spazio di testa a fini protettivi, la conformità è valutata considerando il livello di riempimento al momento del confezionamento; l’aria presente tra gli alimenti o al loro interno e i gas protettivi non sono considerati spazio vuoto²¹.

4. Etichettatura e informazioni ambientali

Dal 12 agosto 2028²² troverà applicazione un sistema armonizzato di etichettatura basato su pittogrammi relativi alla composizione materiale dell’imballaggio, destinato a coordinarsi con l’etichettatura dei contenitori per la raccolta dei rifiuti, al fine di facilitare la cernita da parte dei consumatori (art. 12 del PPWR). Per gli imballaggi riutilizzabili, la scadenza è

¹⁸ Art. 10, parr. 1 - 4, e allegato IV PPWR.

¹⁹ Art. 10, par. 2, lett. a) e b), e considerando 60 PPWR.

²⁰ Ovvero, se successiva, dalla data che cade tre anni dopo l’entrata in vigore degli atti di esecuzione previsti dall’art. 24, par. 2.

²¹ Art. 24, parr. 1-5, PPWR.

²² Ovvero, se successivo, ventiquattro mesi dopo l’entrata in vigore degli atti di esecuzione da parte della Commissione Europea volti a definire un’etichetta armonizzata e le specifiche armonizzate per le prescrizioni e i formati di etichettatura, nonché a stabilire la metodologia per identificare i materiali di cui sono composti gli imballaggi mediante tecnologie di marcatura digitali.

fissata al 12 febbraio 2029²³ ed essi dovranno essere contrassegnati da un'etichetta che informi gli utilizzatori del fatto che l'imballaggio è riutilizzabile. Ulteriori informazioni sulla riutilizzabilità sono messe a disposizione tramite un codice QR.

Le principali previsioni specifiche per il settore *Food & Beverage*

Se quanto sinteticamente esposto nei precedenti paragrafi riguarda, in generale, tutti gli imballaggi, vi sono, altresì, talune disposizioni che il PPWR dedica specificamente agli imballaggi di alimenti e bevande e che, quindi, interessano ancor più direttamente gli operatori del settore *Food & Beverage*. Nei paragrafi che seguono, si offrirà uno sguardo d'insieme sulle norme principali.

1. Divieti relativi a determinati imballaggi monouso

Una delle principali novità del PPWR che riguarda specificamente gli operatori del settore *food* riguarda il *corpus* di divieti in materia di imballaggi monouso. Infatti, dal 1° gennaio 2030, l'art. 25 del PPWR e il relativo Allegato V vietano l'immissione sul mercato di alcuni formati di imballaggio in plastica²⁴ monouso particolarmente diffusi nella filiera alimentare. Tra le fattispecie più rilevanti rientrano:

- (i) gli imballaggi multipli in plastica utilizzati nel punto vendita per raggruppare prodotti venduti in bottiglie, lattine, vasi, barattoli e vaschette, quando siano concepiti come mera soluzione di convenienza per incentivare l'acquisto di più unità e non siano necessari per la movimentazione;
- (ii) gli imballaggi in plastica monouso per quantità inferiori a 1,5 kg di frutta e verdura fresca confezionata (es.: reti, vassoi ecc.), salve le eccezioni, definibili dai singoli Stati membri, destinate a prevenire perdita d'acqua, rischi microbiologici o fisici, ossidazione o altre esigenze individuate dal PPWR e dai relativi atti attuativi;
- (iii) gli imballaggi in plastica monouso per alimenti e bevande riempiti e consumati all'interno dei locali *HORECA* (es. vassoi, piatti, bicchieri e sacchetti monouso);
- (iv) le confezioni in plastica monouso in porzione individuale per condimenti, conserve, salse, creme per caffè, zucchero e spezie nel canale *HORECA*, con un'eccezione per le porzioni fornite insieme a cibo da asporto pronto per il consumo immediato senza ulteriore preparazione e per gli imballaggi necessari a garantire igiene e sicurezza in strutture sanitarie e assistenziali.

²³ Ovvero, se successivo, trenta mesi dopo l'adozione degli atti di esecuzione da parte della Commissione Europea volti a definire un'etichetta armonizzata e specifiche armonizzate per le prescrizioni e i formati di etichettatura.

²⁴ La nozione di "plastica" adottata a questo fine dalle istituzioni europee merita particolare attenzione. Secondo le linee guida della Commissione, ai fini dei divieti di cui ai punti da 1 a 4 dell'Allegato V, richiamati nel testo del presente Alert, rientrano anche gli imballaggi composti a prevalenza cartacea che tuttavia contengano almeno il 5% di plastica rispetto alla massa totale.

Prima di tali divieti, dal 12 febbraio 2028 dovranno inoltre essere compostabili gli imballaggi permeabili per tè, caffè o altre bevande e le unità monodose che si ammorbidiscono dopo l'uso, quando destinati a essere usati e smaltiti insieme al prodotto, nonché le etichette adesive su frutta e verdura.

2. Obblighi di riutilizzo e di *refill*

Altre novità sono contenute all'interno delle previsioni del PPWR volte a stabilire gli obiettivi di riutilizzo. Ai sensi dell'art. 29 del PPWR, dal 1° gennaio 2030, i distributori finali che mettono a disposizione dei consumatori bevande alcoliche e analcoliche in imballaggi di vendita dovranno assicurare che almeno il 10% sia offerto in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo²⁵, quota che viene elevata al 40% a decorrere dal 1° gennaio 2040.

Il regime contempla esclusioni per specifiche categorie – tra cui bevande altamente deperibili, latte e prodotti lattiero-caseari, taluni prodotti vitivinicoli, bevande fermentate analoghe e spiriti – e deroghe per determinati operatori, comprese alcune microimprese o superfici di vendita ridotte.

Quanto agli operatori *HORECA* che vendono bevande calde o fredde o alimenti pronti in imballaggi da asporto, essi dovranno:

- (i) a norma dell'art. 32 del PPWR, entro il 12 febbraio 2027, predisporre un sistema che consenta al consumatore di utilizzare un proprio contenitore da riempire²⁶;
- (ii) a norma dell'art. 33 del PPWR, dal 12 febbraio 2028, offrire, per bevande e alimenti pronti da asporto, anche un'opzione in imballaggio riutilizzabile inserito in un sistema di riuso²⁷. Entro il 2030 dovranno inoltre adoperarsi affinché il 10% dei prodotti da asporto sia offerto in tale formato. Le esenzioni previste dal PPWR, incluse quelle per alcune microimprese, richiedono una verifica puntuale e non possono essere generalizzate.

3. Limitazioni alla concentrazione di PFAS

Un'altra limitazione che presto troverà piena applicazione riguarda il contenuto delle sostanze perfluoroalchiliche (i cosiddetti "PFAS"²⁸) negli imballaggi alimentari. A tale

²⁵ Per tale intendendosi un sistema che consenta la circolazione, la rotazione e l'uso ripetuto di tali imballaggi (cfr. considerando 86 del PPWR).

²⁶ Il prodotto non potrà essere offerto a un prezzo superiore o a condizioni meno favorevoli rispetto all'equivalente acquistato nell'imballaggio monouso, e il consumatore dovrà ricevere informazioni chiare e visibili sull'opzione disponibile.

²⁷ E ciò a prezzi non superiori e a condizioni non meno favorevoli rispetto al prodotto venduto nel corrispondente imballaggio monouso.

²⁸ La cui definizione, ai fini del PPWR, è contenuta nel medesimo art. 5: "qualsiasi sostanza contenente almeno un atomo di carbonio di metile (CF₃-) o metilene (-CF₂-) completamente fluorurato senza alcun H/Cl/Br/I legato a esso), ad eccezione delle sostanze che contengono solo i seguenti elementi strutturali: CF₃-X o X-CF₂-X', dove X = -OR o -NRR' e X' = metile (-CH₃), metilene (-CH₂-), un gruppo aromatico, un gruppo

riguardo, dal 12 agosto 2026, gli imballaggi destinati al contatto con alimenti non potranno essere immessi sul mercato se contengono PFAS in concentrazioni pari o superiori alle soglie stabilite dall'art. 5, par. 5, cioè 25 ppb²⁹ per ciascun PFAS misurato mediante analisi mirata, 250 ppb per la somma dei PFAS misurati e 50 ppm³⁰ per i PFAS totali, con gli specifici criteri ed esclusioni previsti dalla richiamata disposizione.

È importante osservare che tali nuove limitazioni si inseriscono nel composito quadro delle normative esistenti circa i materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti, i quali, quindi, dovranno in ogni caso continuare a rispettare anche l'attuale *corpus* normativo di riferimento (tra cui il Regolamento (CE) n. 1935/2004, il Regolamento (CE) n. 2023/2006 e, dove applicabile, la normativa specifica sulle plastiche e sulle plastiche riciclate).

Considerazioni finali

In conclusione, il PPWR è un provvedimento complesso e denso di previsioni, destinato a incidere profondamente negli anni a venire sull'intero ciclo degli imballaggi. Molteplici sono i soggetti che, a vario titolo, sono chiamati al rispetto dei molteplici requisiti *ivi* previsti, dei quali abbiamo qui cercato di riassumerne solo i principali.

In considerazione della progressiva efficacia, da qui ai prossimi anni, dei molteplici obblighi e divieti, nonché della prossima emanazione di un gran numero di atti delegati da parte della Commissione che andranno a sostanziare, sotto il profilo tecnico, molte delle norme del PPWR, gli operatori del settore devono premunirsi non solo per assicurarsi di rimanere costantemente aggiornati, ma anche per individuare sin d'ora le specifiche aree, nei propri processi produttivi e modelli di *business*, suscettibili di essere impattate dal nuovo quadro normativo, ed apportarvi per tempo i correttivi del caso, al fine di pervenire ad un tempestivo adeguamento.

Qualche informazione su Curtis

Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP è uno studio legale *leader* a livello internazionale. Con sede principale a New York, Curtis conta 18 uffici tra Stati Uniti, America Latina, Europa, Medio Oriente ed Asia. Lo Studio rappresenta una vasta gamma di clienti, tra cui società multinazionali e istituzioni finanziarie, governi e società statali, gestori delegati, fondi sovrani, aziende a conduzione familiare, individui ed imprenditori.

Per ulteriori informazioni, si prega di visitare il sito www.curtis.com.

carbonilico (-C(O)-, -OR", -SR" o -NR"R"; e dove R/R'/R"/R''' è un idrogeno (-H), metile (-CH₃), metilene (-CH₂-), un gruppo aromatico o un gruppo carbonilico (-C(O)-)".

²⁹ Parti per miliardo

³⁰ Parti per milione

Avviso alla gentile Clientela: il materiale qui contenuto rappresenta unicamente una revisione generale degli argomenti trattati e non costituisce parere legale. Pertanto, sul suo contenuto non dovrebbe basarsi alcuna decisione legale o commerciale.

Per qualsivoglia questione inerente al contenuto della presente, si prega di contattare gli Avvocati referenti di seguito indicati:



Emanuella Agostinelli

Partner
eagostinelli@curtis.com

Milan: +39 02 7623 2001



Emanuele Ballo

Counsel
eballo@curtis.com

Milan: +39 02 7623 2001